

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“VALSUSA RESTART – E.T.S.”

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita un'Associazione culturale denominata “Valsusa Restart E.T.S.”.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Susa (TO).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

ARTICOLO 3

Scopo e Attività istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è:

- Diffondere la cultura dello sviluppo locale e della buona amministrazione;
- Favorire la crescita economica e un orientamento anche professionale di persone e imprese;
- Contribuire allo sviluppo con idee, studi e progetti volti al mantenimento e alla conservazione delle opere e del patrimonio di interesse territoriale;
- Favorire e stimolare le condizioni per investimenti economici durevoli legate agli scenari contingenti, cogliendo appieno le opportunità date dalla trasformazione territoriale in atto;
- Agevolare opportunità dirette ed indirette di occupazione, investimento e formazione culturale, scolastica e professionale, anche in funzione dell'utilizzo fondi strutturali messi in campo da Stato, Regione, UE e lo scambio di *best practices* testate su altre realtà;
- Porre un'attenzione specifica alle disuguaglianze di genere, costruendo con Associazioni di categoria percorsi virtuosi di vario tipo volti al loro superamento, anche al fine di ottenere opportunità eque dall'istruzione al lavoro;
- Stimolare iniziative a carattere educativo e formativo anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni territoriali, associazioni di impresa, ecc.;
- Valorizzare il patrimonio economico, storico, culturale ed artistico delle Valli Alpine, con particolare riferimento alle Valli di Susa e Alta Val Chisone e alla Valli Francesi della

Maurienne e del Briançonnais, favorendo la diffusione della cultura della cooperazione e dell'associazionismo tra gli Enti territoriali, le Associazioni di imprese, e similari;

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5) del D.Lgs N. 117/2017:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.Lgs 117/2017;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004 N. 42 e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 N. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'Associazione potrà

- Promuovere e gestire manifestazioni, incontri, convegni, corsi, seminari, dibattiti, ricerche e ogni altro opportuno strumento di confronto idoneo alla crescita del territorio;
- Agevolare e promuovere studi di fattibilità e progettualità in sinergia con gli Enti Locali e gli Enti territoriali di riferimento;
- Organizzare e gestire corsi a carattere formativo, di qualificazione e riqualificazione professionale per persone ed imprese;
- Fornire consulenze, pareri e collaborazioni ad Enti, Fondazioni, Associazioni, Privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale ed economica del territorio; organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, ausiliaria e connessa al perseguimento delle finalità sopra esposte. In relazione alle medesime l'Associazione può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare ed accedere a finanziamenti, contrarre mutui ipotecari e non, utilizzare qualsivoglia strumento finanziario di credito e/o debito, assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o d'impresa e svolgere qualunque attività comunque diretta o connessa ai fini dichiarati.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ARTICOLO 4

Associati

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e le persone fisiche di maggiore età e le persone giuridiche che successivamente alla costituzione vengano ammesse a farne parte con deliberazione dell'Organo amministrativo.

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori.

Sono Soci fondatori i Soci risultanti dall'Atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci ordinari tutte le persone fisiche e/o giuridiche che saranno ammessi con la qualità di Associato dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnano a finanziare l'attività dell'Associazione attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti.

Gli Associati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'Assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro degli Associati, Libro dei Verbali dell'Assemblea, Libro dei Verbali del Consiglio direttivo) facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la Sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 5

Volontari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di Volontari.

Sono Volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

I Volontari possono essere iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

ARTICOLO 6

Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 30 (trenta) giorni, che sul rigetto si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

ARTICOLO 7

Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione, dandone comunicazione all'Organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio direttivo.

L'Associato che sia venuto meno ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'Organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'Associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'Associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

ARTICOLO 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore legale di conti.

ARTICOLO 9

Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli Associati:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e del Revisore;
- Approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità degli Organi sociali;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- Approva i Regolamenti;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- Delibera sull'impugnazione delle delibere del Consiglio direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di uno o più Associati;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio di esercizio e, se richiesto, del Bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata, in forma scritta, da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni. Si considera come data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato esprime un solo voto. All'Associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno (uno) ogni 20 (venti) suoi Associati, con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante specifica delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Associati.

Il voto si esercita in modo palese, salvo che per le votazioni aventi ad oggetto la nomina di persone in organismi direttivi o di controllo per le quali, a seguito di proposta da parte di qualsiasi Associato che sia approvata dall'Assemblea, potrà adottarsi il voto segreto.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa. La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo Verbale è trascritto nel Libro dei Verbali delle Assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato nell'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio direttivo, indicati nell'Avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel Verbale:

- a) Che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'Ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza, in prima convocazione, della metà degli Associati e delibera con i tre quarti dei voti favorevoli dei

presenti ed in seconda convocazione occorre la presenza di un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio direttivo è l'organo preposto alla gestione e all'amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio direttivo di:

- Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- Convocare l'Assemblea degli Associati;
- Provvedere all'ammissione o all'esclusione degli Associati;
- Redigere il Bilancio di esercizio e, se richiesto, il Bilancio sociale;
- Predisporre ed emanare Regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e altri Istituti di credito, con altre Istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica amministrazione;
- Determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- Sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni temporanee di scopo), Consorzi, Contratti di reti tra imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- Conferire mandati / incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- Promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio direttivo sono scelti tra gli Associati persone fisiche, durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- Professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componenti il Consiglio direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

F) Funzionamento

Il Consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Nei casi di indifferibile urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di controllo siano stati informati e non si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel Verbale:

- a) Che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) Che sia consentito al Verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'Ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei Verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'Ufficio

I componenti il Consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli Articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395, e 2409 del Codice civile

Si applica in ogni caso il disposto dell'Articolo 2475-ter del Codice civile,

ARTICOLO 11

Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ARTICOLO 12

Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il Bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'Articolo 2399 del Codice civile.

La funzione di componente l'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio direttivo.

ARTICOLO 13

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

ARTICOLO 14

Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di Bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'Articolo 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli Organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 15

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli Associati per l'approvazione un Bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto Bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Ricorrendole le condizioni di legge il Consiglio direttivo, in luogo del Bilancio come sopra descritto, può predisporre un Rendiconto per cassa nelle forme previste dalla legge.

Il Bilancio o il Rendiconto di cassa così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il Bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

ARTICOLO 16

Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'Art. 9 del C.T.S..

Sant'Ambrogio di Torino, 03 Dicembre 2021

Il Presidente

Lucrezia Eleonora Bono